

VERBALE RIUNIONE N.2
Comitato Quartiere San Berardo ODV

Il giorno 3.04.2023 alle ore 18:00, presso la sede del Comitato di quartiere, si è riunita l'Assemblea straordinaria.

Il Presidente dopo aver nominato Leda Ragas segretario e constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale.

- all'ordine del giorno: modifica degli artt. 7 e 12 dello statuto a norma del D.lgs 117/2017 ai fini dell'iscrizione dell'associazione sulla piattaforma informatica del RUNTS.

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare le modifiche proposte e allegate al presente verbale.

Il Presidente Franco De Angelis si impegna a registrare presso l'ufficio competente dell'agenzia delle entrate il presente verbale di assemblea, con tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Esente da spese di registrazione e bollo a norma dell'art. 82, commi 3 – 5 del D.lgs 117/2023.

Sig. Franco De Angelis (Presidente)

Sig. Leda Ragas (Segretario)

Sig. Alberto Di Battista

Sig. Antida Moscardelli

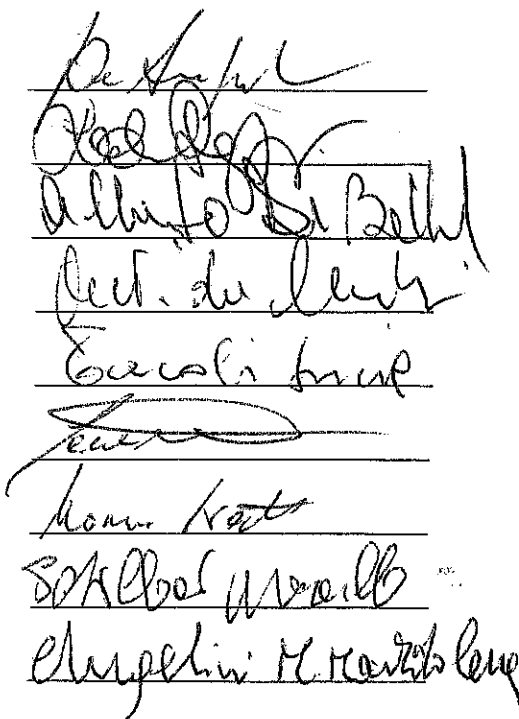
Sig. Lucia Tuzzoli

Sig. Alessandro Centurami

Sig. Katiuscia Mancini

Sig. Marcello Schillaci

Sig. Maria Maddalena Angelini

The block contains eight handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed in the adjacent block: Franco De Angelis, Leda Ragas, Alberto Di Battista, Antida Moscardelli, Lucia Tuzzoli, Alessandro Centurami, Katiuscia Mancini, and Maria Maddalena Angelini. The signatures are written in dark ink and vary in style, with some being more cursive and others more legible.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Teramo 3 GIU. 2019

Il presente atto è stato qui registrato il

al n° 523 serie 3

Versamento di €. effettuato il 30/06/2019

Procedura

*firma su delega della Direttrice Provinciale Monica Di Meo



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMITATO DI QUARTIERE S.BERARDO ODV"

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, nel rispetto del Codice civile E ai sensi del Decreto Legislativo n.117 del 3 Luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'associazione **:Comitato di Quartiere S. Berardo ODV (Organizzazione di Volontariato)** .

Per "Quartiere S. Berardo" si intende lo spazio geografico compreso fra le seguenti Vie:

- Po (da incrocio Via Roma fino a ingresso Superstrada)
- F.Crispi (da incrocio Via Roma fino ad inizio Ponte Cartecchio)
- Roma, Firenze, Tevere, Tirso , Palermo, Della Pescara, R.Manoja, Tronto, Adige, Cesi, Baiocchi,Torino.

Per "abitanti" del quartiere s'intendono oltre ai residenti i domiciliati e tutti coloro che vivono nel quartiere in modo stabile e che vi svolgono attività lavorative.

Per " Comitato di Quartiere San Berardo" si intende l'associazione di tutti coloro che condividono le finalità e gli strumenti proposti, aderiscono formalmente accettando il presente Statuto.



Art.2

Scopi e Finalità

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e persegue senza scopo di lucro, in via esclusiva e principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare si prefigge lo scopo di:

- Sensibilizzare le istituzioni per rendere il quartiere più vivibile, ponendosi come mediatore tra le istanze dei cittadini e le istituzioni preposte.
- Favorire il coordinamento tra i Comitati di Quartiere della città, per sviluppare un processo di democrazia partecipata.
- Promuovere e realizzare progetti di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo.
- Promuovere iniziative per la difesa dei diritti del cittadino e del consumatore, con particolare attenzione alle categorie più deboli.
- Tutelare i valori civici e sociali di cui è portatrice la comunità, tutelare i beni culturali , ambientali, storici ed artistici.
- Assicurare la buona conservazione della Sede Sociale.

Art.3 Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art.2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone - ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017 lett. i), u), v), w) - di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale :

- Corso di pittura
- Corso di ceramica
- Corso di teatro
- Raccolta e distribuzione di indumenti e quant'altro.
- Sportello per il consumatore (informazione e assistenza legale)
- Attività ricreative per la terza età
- Corsi di democrazia partecipativa
- Gestione di gruppi di volontari attivi nella manutenzione del quartiere
- URP (ufficio relazioni pubbliche): uno sportello che raccoglie le istanze e le segnalazioni riferite alle problematiche del quartiere S. Berardo.



Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, esclusivamente a favore di terzi tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 DLGS 117/2017.

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Fondo Comune e Risorse Economiche

Il Fondo comune dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- Beni mobili e immobili acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto di gestione.

L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 
- Quote associative e contributi degli aderenti
 - Contributi pubblici e privati
 - Donazioni e lasciti testamentari
 - Rendite patrimoniali
 - entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
 - Attività di raccolta fondi
 - beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'organo di amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5

Bilancio o Rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'organo di amministrazione redige il rendiconto preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art.6 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, previa richiesta formulata all'Organo di Amministrazione che risponde entro 15 giorni disponendo sulla modalità con cui il socio potrà accedere ai libri sociali o motivando l'eventuale rigetto.

Art. 7 I Soci

Ai sensi dell'art.32 DLGS 117/ 2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche e le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.7.

Gli associati sono divisi in quattro categorie:

- SOCI BENEMERITI E ONORARI
- SOCI ORDINARI
- SOCI FREQUENTATORI NON RESIDENTI

Sono soci benemeriti e onorari tutti coloro che si sono distinti per le alte benemerenze nei confronti della città.

Sono soci ordinari tutti coloro che sono residenti o domiciliati nel quartiere.

Sono soci frequentatori tutti coloro che non sono abitanti del quartiere.

Tutti i soci sopra elencati hanno il medesimo diritto di voto.



Art. 8

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'ammissione di un nuovo socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia l'organo di amministrazione le eventuali reiezioni debbono essere motivate e comunicate entro 30 giorni all'interessato.

Il candidato ha la facoltà di ricorrere, entro 30 giorni, avverso tale decisione all'Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso interdizione o inabilitazione.

Le dimissioni da parte dei soci devono essere comunicate in forma scritta all'organo di amministrazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

Art.9

Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

Tutti i soci hanno diritto :

- a partecipare alla vita dell'associazione
- a partecipare all'assemblea
- di esaminare i libri sociali mediante consultazione diretta e/o estrazione di copie integrali o per estratto a proprie spese.

Tutti i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ODV
- a versare la quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
- A prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito

**Art.10
Organi dell'ODV****Sono organi del Comitato (ODV) :**

1. L'assemblea dei soci
2. L'organo di amministrazione
3. Il Presidente

**Art.11
Assemblea dei soci**

L' assemblea è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria - presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante - è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, di almeno il 50% più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.



Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 10 giorni.

L'assemblea è aperta agli abitanti del quartiere non iscritti che possono partecipare senza diritto di voto.

La data dell'assemblea sarà resa pubblica mediante convocazione da affiggere 15 giorni prima nell'albo posto all'esterno della sede. La convocazione è inoltrata ai soci per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, almeno 10 giorni prima e deve

contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- approva il rendiconto preventivo e consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'art.13
- discute ed approva i programmi di attività
- elegge i componenti dell'organo di amministrazione
- elegge tra i suoi componenti un numero di rappresentanti non inferiore ad un decimo che costituiranno insieme all'organo di amministrazione l'assemblea straordinaria.
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- delibera l'esclusione dei soci
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'organo di amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- delega l'organo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le deliberazioni devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede ed inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

E' straordinaria l'assemblea nominata e convocata per deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'ODV o sulle proposte di modifica dello Statuto. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente, il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio,



occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione, nella sede dell'Associazione.

Art.12

L'organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri dell'organo di amministrazione rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili possono far parte del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Qualora l'organo di amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti fino ad esaurimento della stessa.

Ove sia possibile attuare tale modalità, sarà l'Assemblea a ricostituire l'Organo con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione nomina al suo interno un Presidente, un vicepresidente, un tesoriere e il segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dall'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- redigere e presentare all'assemblea il rendiconto preventivo e consuntivo e la relazione di missione
- deliberare sulle domande di nuove adesioni
- nominare il Presidente, il Vice- Presidente e il Tesoriere
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.



- Ha facoltà di costituire gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni 3 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, almeno 15 giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne siano venuti a conoscenza.



Art.13

Il Presidente

Il Presidente nominato dall'organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età. Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Sovrintende a tutte le attività dell'ODV ; convoca e presiede l'organo di amministrazione, del cui operato è garante di fronte all'assemblea, convoca l'assemblea dei soci.

Art.14
Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo o altro organo competente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato, operanti nel medesimo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.15
Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117/2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Teramo lì, 03.04.2023